

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUCCI, GERMANÀ, LA LOGGIA, D'ALÌ,
ASCIUTTI, BALDINI, CONTESTABILE, CORTELLONI, DE ANNA,
FILOGRANA, GAWRONSKI, GRECO, LAURIA Baldassare,
MAGGIORE, MANCA, MANIS, MUNGARI, PASTORE, PIANETTA,
SCHIFANI, SCOPELLITI, SELLA, TERRACINI, TOMASSINI,
TONIOLLI e CORSI ZEFFIRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1997

Norme per la diffusione e la valorizzazione
dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto, innanzitutto, a contrastare il preoccupante fenomeno dell'esodo di forze imprenditoriali e di lavoro giovanile dal settore primario. Non a caso l'età media degli addetti in agricoltura è all'incirca di cinquantacinque anni. Questo stato di cose, data l'importanza decisiva del settore agricolo nell'ambito dell'economia nazionale, rende necessario il varo di una serie articolata di interventi diretti ad incentivare la nascita di nuove imprese agricole, promosse da giovani di età inferiore ai quaranta anni e lo sviluppo delle imprese gestite da tali soggetti.

L'iniziativa si articola su diversi piani toccando i tempi della formazione, della ristrutturazione fondiaria, dei contratti agrari, della conservazione dell'integrità dell'azienda agricola, dello sviluppo aziendale, il tutto nell'ambito di una crescita dell'economia agricola compatibile con la tutela ambientale del territorio. La percentuale di giovani agricoltori nella realtà italiana è estremamente bassa. Tutto questo comporta una serie di problemi soprattutto di prospettiva estremamente preoccupanti in quanto l'economia di un Paese, sia pure ad alta concentrazione industriale, non può reggersi senza un settore agricolo forte e vitale. Ciò perchè altrimenti ne risulterebbe enormemente appesantita la bilancia commerciale e quindi inevitabilmente anche quella dei pagamenti.

L'agricoltura moderna deve essere considerata alla stessa stregua delle attività industriali e per questo necessita di forze imprenditoriali giovani fortemente motivate. Da un'agricoltura specializzata e ad alto contenuto tecnologico si possono trarre redditi analoghi a quelli dei più avanzati settori industriali ed è proprio di questo che ha bisogno il Paese e cioè un settore primario che sfrutti a fondo le peculiarità

climatiche e morfologiche del territorio italiano ed utilizzi tutte le opportunità, finora non sfruttate, dalla nostra appartenenza all'Unione europea. Il presente disegno di legge è diretto proprio a favorire un'evoluzione in questo senso della nostra agricoltura, incentivando nuove iniziative imprenditoriali di giovani agricoltori qualificati, perchè solo dall'ingresso nel settore di energie fresche si può trarre un vantaggio complessivo per l'economia ed anche un contributo alla crescita dell'occupazione. Riteniamo occorra abbandonare la logica degli interventi di tipo assistenziale diretto solo a conservare l'esistente perchè non è utile per nessuno, nè per gli addetti al settore nè per l'economia del Paese, ricorrere a battaglie di retroguardia; è invece necessaria una strategia produttivistica, l'unica che può dare in prospettiva risultati utili per l'economia agricola e quindi per l'economia complessiva del Paese. Si richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulla grande importanza del tema della valorizzazione e diffusione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura e si auspica per questo motivo una rapida approvazione del provvedimento.

Si illustrano di seguito i singoli articoli che compongono il disegno di legge.

L'articolo 1 indica i principi e gli obiettivi dell'iniziativa che sono appunto la valorizzazione e l'incentivazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura.

L'articolo 2 stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali le regioni erogano le provvidenze a favore dei giovani agricoltori che devono possedere i seguenti requisiti: età inferiore a quaranta anni, svolgimento dell'attività di agricoltore a titolo principale e adeguata formazione professionale.

L'articolo 3 indica le modalità di adeguamento della formazione professionale dei giovani agricoltori alle esigenze di una agri-

coltura moderna affidando tale compito fondamentale alle regioni ed al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, che dovranno stipulare accordi e convenzioni a tale scopo, anche con istituzioni universitarie.

L'articolo 4 riserva il 25 per cento degli stanziamenti relativi all'imprenditorialità giovanile in favore del settore dell'agricoltura e dell'agroindustria.

L'articolo 5 riserva il 50 per cento dei fondi a disposizione alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina a favore delle iniziative intraprese da giovani agricoltori.

L'articolo 6 prevede una esenzione di imposta per le registrazioni dei contratti di affitto di fondi rustici stipulati da giovani agricoltori.

L'articolo 7 prevede facilitazioni a favore degli agricoltori di età inferiore a quaranta anni per la successione nei contratti di affitto dei fondi rustici nonché una esenzione dall'imposta di successione a condizione che l'erede si impegni a condurre l'azienda in qualità di imprenditore agricolo a tempo pieno.

L'articolo 8 prevede una riserva di almeno il 50 per cento dei fondi regionali previ-

sti dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, diretti all'innovazione tecnologica delle imprese agricole, a favore degli agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

L'articolo 9 prevede un trattamento preferenziale nell'assegnazione delle quote di produzione relative a prodotti soggetti a limitazione produttiva stabiliti dalla Comunità in favore dei giovani agricoltori.

L'articolo 10 prevede l'assegnazione da parte delle regioni del 50 per cento delle provvidenze previste dai regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, a favore degli agricoltori di età inferiore a quaranta anni per la realizzazione di progetti di sviluppo ecocompatibili e di rimboschimento o di miglioramento di boschi degradati. L'articolo prevede inoltre una serie di agevolazioni fiscali relative ai contratti concernenti l'esecuzione dei progetti predetti.

L'articolo 11 prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di un Comitato giovani avente lo scopo di curare l'applicazione della presente legge e di elaborare suggerimenti in ordine alla politica rivolti all'inserimento nel tessuto produttivo dei giovani che intendono dedicarsi al settore agroalimentare ed ambientale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi ed obiettivi)

1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ha lo scopo di agevolare, anche in attuazione delle normative comunitarie, la diffusione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile in agricoltura.

Art. 2.

*(Primo insediamento
di giovani agricoltori)*

1. Il primo insediamento di giovani agricoltori, secondo quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, e successive modificazioni, costituisce obiettivo primario del piano forestale nazionale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 2 dicembre 1987 e dei programmi di sviluppo rurale conseguentemente adottati dalle regioni.

2. Le regioni, nell'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, osservano i seguenti principi e criteri fondamentali:

a) hanno titolo agli aiuti al primo insediamento i giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni che:

1) subentrano, come agricoltore a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda;

2) subentrano, anche in società di fatto, come agricoltori a titolo principale, al precedente titolare dell'azienda, semprechè l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale a tante unità lavorative uomo (ULU) di cui all'articolo 14 della legge 9

maggio 1975, n. 153, quanti sono i nuovi titolari e sia in grado di fornire redditi in misura rispondente a quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni;

3) succedono, come agricoltori a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda, procedendo, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

4) acquistano terreni agricoli nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, avvantaggiandosi o meno delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 4 al fine di costituire, anche attraverso iniziative di ampliamento, aziende che richiedano un volume minimo di lavoro uguale a tante ULU quanti sono i nuovi titolari e sia in grado di fornire redditi in misura rispondente a quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni;

b) gli incentivi all'insediamento sono destinati anche alle società di persone e di capitale che conducono o gestiscono un'azienda agricola il cui reddito sia almeno pari al 50 per cento del reddito totale della società ed a quelle costituite in forma cooperativa, a condizione che i loro soci, la cui età non deve superare i quaranta anni, esercitino l'attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, ed alle società di capitali per le quali le regioni individuino i requisiti e i parametri per definirle imprese agricole a titolo principale;

c) hanno titolo di preferenza le domande presentate da giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia presentato domanda di prepensionamento a norma del regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992;

d) per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o debbono impegnarsi a partecipare nei dodici mesi successivi alle iniziative for-

mative di cui all'articolo 3. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già dispongono di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di diploma assimilabile;

e) la determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo *standard* (RLS) di cui alla decisione 78/463/CEE della Commissione, del 7 aprile 1978, e successive modificazioni, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge l'RLS è verificato attraverso il monitoraggio della contabilità aziendale.

Art. 3.

(Formazione)

1. Le regioni programmano e disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dall'articolo 28 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori, beneficiando dei regimi di aiuto ivi previsti.

2. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, e di tutti quelli che ne hanno titolo ai sensi della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 2, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, anche universitarie, per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. I programmi dei corsi sono formulati anche sulla scorta delle indicazioni di un comitato nominato allo scopo dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'individuazione dei modelli di sviluppo più idonei in relazione alla potenzialità degli

ambienti e degli scenari economici che si vanno configurando.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della quota nazionale delle risorse rese disponibili dalla legge pluriennale di spesa per l'agricoltura e dai regolamenti comunitari.

Art. 4.

(Riserva di fondi per l'agricoltura)

1. Le società per l'imprenditoria giovanile che gestiscono l'applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, riservano almeno il 25 per cento degli interventi finanziari a favore dell'agricoltura e dell'agroindustria.

2. Le società per l'imprenditoria giovanile possono avvalersi della consulenza del Comitato giovani di cui all'articolo 11.

Art. 5.

(Ristrutturazione fondiaria)

1. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, è autorizzata a destinare, in ciascun esercizio finanziario, almeno il 50 per cento delle proprie disponibilità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

a) giovani agricoltori, di età inferiore a quaranta anni, esercitanti o meno l'esercizio agricolo in qualità di coltivatori diretti purchè in possesso del requisito di imprenditori agricoli a titolo principale;

b) giovani di età inferiore a quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale;

c) giovani agricoltori, di età inferiore a quaranta anni, in caso di subentro degli

stessi nella titolarità di aziende per la liquidazione agli altri aventi diritto delle quote ai medesimi spettanti, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 2.

2. Costituiscono motivi di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva;

b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni,

c) la presentazione di un piano di *marketing*.

3. Con atti deliberativi della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, approvati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti:

a) i criteri per determinare, d'intesa con le regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 11, le superfici minime e massime che possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, definite secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di manodopera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

b) le sanzioni di tutoraggio e di garanzia fideiussoria che si intendono svolgere a favore degli assegnatari;

c) le risorse destinate alla erogazione di finanziamenti in conto interessi per l'acquisto di diritti di produzione ed investimenti aziendali correlati agli acquisti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono affidare alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina l'istruttoria delle pratiche riguardanti l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, e successive modificazioni, n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e successive modificazioni, per garantire la concentrazione delle procedure delle risorse come previsto dalle normative comunitarie

nel caso in cui la Cassa realizzi interventi in applicazione del comma 1.

Art. 6.

(Accordi in materia di contratti agrari)

1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni alle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto, stipulati dai giovani agricoltori di età inferiore ai quaranta anni, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono registrati in esenzione di imposta.

Art. 7.

(Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola)

1. Gli eredi, di età inferiore a quaranta anni all'atto della successione, considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, hanno diritto, entro cinque anni dalla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici. Non si applica l'imposta di successione per l'erede di età inferiore ai quaranta anni che si impegna a condurre l'azienda in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. Tale agevolazione non vale in caso di affitto o di vendita anche parziale del bene che si verifichi entro dieci anni dalla successione.

2. Il diritto di cui al comma 1 è acquisito alle condizioni e con le procedure previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Se il terreno oggetto di acquisto cambia destinazione, entro i successivi cinque anni dall'acquisto l'acquirente deve corrispondere ad ognuno dei coeredi la rispettiva quota parte della differenza di valore che si viene a determinare.

3. Le operazioni di acquisto previste dal presente articolo rientrano negli interventi

della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina disciplinati all'articolo 5.

Art. 8.

(Sviluppo aziendale)

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, riservano una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti nel citato regolamento, che presentino progetti recanti:

a) innovazioni di processo, relative in particolare ai metodi di produzione eco-compatibili ed a quello biologico, o di prodotto, con specifico riferimento allo sviluppo delle produzioni di nicchia;

b) la trasformazione anche parziale dell'azienda, fermo restando il suo carattere agricolo;

c) attività di trasformazione dei prodotti aziendali;

d) attività integrative all'attività principale e con essa compatibili e complementari.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere:

a) il miglioramento e la razionalizzazione del processo produttivo finalizzato alla riduzione dei costi di produzione;

b) il miglioramento qualitativo della produzione aziendale;

c) l'adeguamento degli impianti o dei prodotti a norme tecniche introdotte dall'Unione europea o a livello nazionale;

d) l'adozione di tecniche di produzione o l'installazione di impianti finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente;

e) la ristrutturazione dell'azienda ed il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti;

f) la riconversione produttiva verso colture non eccedentarie;

g) l'inserimento della produzione in uno o più accordi di filiera.

Art. 9.

(Quote di produzione)

1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa disciplina comunitaria, una riserva nazionale ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, alimentata annualmente per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori di età inferiore ai quaranta anni attraverso:

a) la trattenuta del 15 per cento di prodotto su ciascun contratto di cessione onerosa della titolarità delle quote;

b) la riserva a favore dei giovani agricoltori del 50 per cento delle quote resesi disponibili a seguito della cessazione dell'attività.

2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.

3. Le quote spettanti ad ogni regione sono oggetto di revisione periodica al fine di evitare la delocalizzazione delle produzioni.

4. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi produttivi, all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.

Art. 10.

(Sviluppo e tutela del territorio)

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e successive modificazioni, e n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e successive modi-

ficazioni, riservano annualmente una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti dai citati regolamenti, che presentino progetti di sviluppo ecocompatibile o di rimboschimento o di miglioramento di boschi degradati.

2. Ai giovani di età inferiore a quaranta anni, singoli od associati in società di persone, di capitali e cooperative, che presentino progetti finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla manutenzione nonchè alla redazione di piani di gestione e conservazione dei boschi, dei quali abbiano comunque la disponibilità, le regioni riservano il 50 per cento delle risorse proprie destinate allo sviluppo ed alla tutela dei rispettivi patrimoni forestali.

3. Le spese per la realizzazione di progetti presentati da giovani di età inferiore a quaranta anni, purchè associati in società di persone ovvero in forma cooperativa, approvati dalle competenti autorità forestali regionali, finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla manutenzione, nonchè alla redazione di piani di gestione e conservazione di boschi pubblici, possono essere sostenute, sotto forma di erogazioni liberali in denaro, da parte di enti, istituzioni private e pubbliche ad altre associazioni.

4. Le erogazioni liberali in denaro fatte a favore di associazioni legalmente riconosciute di giovani di età inferiore a quaranta anni, che perseguano esclusivamente finalità tra quelle indicate al comma 3, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato. Le spese sostenute dall'associazione giovanile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalle autorità forestali regionali, previo accertamento della loro congruità e della effettiva destinazione agli scopi posti a base dell'erogazione liberale.

5. I lavori di cui ai commi da 1 a 4 non possono essere concessi in subappalto e sono eseguiti di norma dagli stessi titolari del progetto o con l'impiego prevalente di

operai agricoli e forestali iscritti nelle apposite liste di collocamento.

6. Al fine di favorire l'integrazione dei redditi derivanti dall'attività agricola nelle zone di montagna e svantaggiate, le regioni promuovono la creazione da parte di giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni, di associazioni anche costituite in forma cooperativa, di operatori naturalistici ed ambientali che svolgano attività di guida e di informazione naturalistica in particolare nei parchi nazionali, nei parchi naturali, nelle riserve naturali e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale.

7. I benefici previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono estesi ai giovani imprenditori agricoli e tutelano anche coloro che operano in zone montane.

8. Le associazioni di cui al comma 6 sono esenti per dieci anni dalla loro costituzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) ed i contratti, eventualmente stipulati con gli enti gestori o con i proprietari per lo svolgimento delle attività di guida ed informazione naturalistica, sono esenti dall'imposta di registrazione.

Art. 11.

(Comitato giovani)

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali un Comitato giovani avente il fine di verificare l'applicazione della presente legge nonché di elaborare suggerimenti in ordine alle politiche finalizzate all'inserimento nel tessuto produttivo dei giovani che intendono dedicarsi al settore agroalimentare ed ambientale.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, coadiuvati dai direttori generali competenti per le materie in discussione, ed è costituito da un rappresentante delle regioni, designato dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre

1993, n. 491, e da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti nelle rispettive sezioni giovanili, che possono essere accompagnati da esperti nelle materie in discussione, appartenenti alle rispettive sezioni giovanili.

